



Alessandria, (*) _____

Prot. n. (*) _____

*(riportato nel messaggio PEC)

Class.Doqui : A, 6.10.30, 2/2015A/A, 8-13

Ai Comuni di (vedi elenco)

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
tecnico.regionale.al-at@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
Corso Kennedy 7 bis, 12100 Cuneo
tecnico.regionale.cn@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania

Via Mora e Gibin 4, 28100 Novara
tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Via F.lli Ponti 24 13100 - Vercelli
tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it

Al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria
Via Cavour 33, 15100 Alessandria
fal43335@pec.carabinieri.it

Al Gruppo Carabinieri Forestale di Asti
Via Salvador Allende 31, 14100 Asti
fat43344@pec.carabinieri.it

Al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo



Agenzia Interregionale per il fiume Po

Via Piero Gobetti 18, 12100 Cuneo
fcn43355@pec.carabinieri.it

Al Gruppo Carabinieri Forestale di Novara
Via Dominioni 4 28100 Novara
fno43370@pec.carabinieri.it

Al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli
Via Giovine Italia 12 Vercelli
fvc43412@pec.carabinieri.it

OGGETTO: AG589 Transiti non autorizzati sui rilevati arginali del reticolo idrografico di competenza della Direzione Territoriale Piemonte Orientale

Come già rappresentato con precedente corrispondenza, si comunica che permane la problematica relativa al mancato rispetto del divieto di transito sulle sommità arginali, sia da parte di convogli agricoli con rimorchi ribaltabili o carri cisterna con carichi di portata di parecchie tonnellate, sia di autovetture, cicli e motocicli, come rilevato dai sopralluoghi regolarmente eseguiti dal personale tecnico di questa Agenzia nell'ambito delle attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

Come noto, l'art.59 del Testo Unico sulle Opere Idrauliche Regio Decreto 523/1904, dispone che: *"Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto (oggi Autorità Idraulica competente), e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito".*

Pertanto, in assenza di autorizzazione, nessun mezzo può transitare sui rilevati arginali, come peraltro la cartellonistica presente in corrispondenza delle rampe di accesso, dispone.

Come già segnalato, qualora codeste Amministrazioni Comunali fossero interessate alla stipula di apposita concessione per il transito ovvero ditte e/o privati avessero la necessità di transitare sulle sommità arginali, unicamente per motivate esigenze di accessibilità a fondi, altrimenti non raggiungibili tramite l'utilizzo dell'ordinaria viabilità, dovranno inoltrare specifica istanza al Settore Tecnico Regionale territorialmente competente, per acquisire la sopra richiamata regolare concessione.



A tale riguardo si precisa che la stessa è subordinata al rilascio di nulla osta ai fini idraulici da parte di questa Agenzia ed alla sottoscrizione per accettazione, di idoneo disciplinare contenente le prescrizioni relative al transito autorizzato, transito che ad ogni modo verrebbe effettuato a esclusivo rischio del concessionario, restando altresì a loro carico ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che dovessero derivare dall'esercizio della concessione rilasciata. Infatti, non svolgendo la sommità arginale la prevalente funzione di strada bensì quella di pista di servizio per le ordinarie attività istituzionali di polizia idraulica e di vigilanza durante gli eventi di piena, ed essendo ad ogni modo vietato ai sensi dell'art.96 del succitato Regio Decreto, qualsiasi intervento che vada ad intaccare l'integrità del rilevato arginale, ivi compresa l'installazione di parapetti e/o barriere di contenimento a margine della sommità arginale, tutti i tratti di sommità risultano privi di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica stradale, con il conseguente pericolo di caduta.

Questa Agenzia resterebbe in ogni caso manlevata da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito che verrebbe effettuato sotto la diretta responsabilità civile e penale delle stesse concessionarie, riservandosi inoltre l'AIPo la facoltà di rivalersi sulle stesse, in caso di eventuali danneggiamenti alle sommità arginali che dovessero essere riscontrati in seguito al transito autorizzato.

Come già segnalato inoltre, si ribadisce che a seguito del diffuso e incontrollato transito abusivo sulle sommità arginali, vengono di frequente riscontrati danneggiamenti alle stesse sommità con necessità di interventi di ripristino di funzionalità aventi costi di una certa rilevanza che questa Agenzia cerca di sostenere, sempre più con maggiori difficoltà a fronte di risorse economiche sempre più esigue e compatibilmente con le priorità idrauliche che di volta in volta si presentano.

Ciò premesso, si rinnova la richiesta sia ai Comandi di Polizia Municipale di codesti Comuni che ai Gruppi Carabinieri in indirizzo, nell'ambito della già sperimentata proficua collaborazione, di voler intensificare i controlli al fine di contrastare le continue violazioni segnalate circa il divieto di transito.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Ing. Luca Franzì
(firmato digitalmente)